

**ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER LA CAMPANIA**

**RICORSO EX ART. 22 E SS. L. 241/1990 E SS.MM.II.**

**PER**

**ADRIANO BOTTINI**, nato ad [REDACTED]), il [REDACTED]  
e residente in [REDACTED], C.F. [REDACTED]  
[REDACTED] - rappresentato e difeso, anche  
disgiuntamente fra loro, dagli Avv.ti Mario Bruto Gaggioli Santini  
C.F. [REDACTED] - Ilario Taddei C.F. [REDACTED]  
- e Martina Sorco C.F. [REDACTED] - del foro di Perugia,  
con studi rispettivamente in Gubbio (PG), via Cavour, n. 18,  
p.e.c. mariobruto.gaggiolisantini@avvocatiperugiapec.it, in  
Perugia, Via XIV Settembre, n. 69, p.e.c.  
ilario.taddei@avvocatiperugiapec.it, e in Perugia Via XIV  
Settembre n.71, p.e.c. [REDACTED] ed elettivamente  
domiciliati, ove occorrer possa, presso lo studio legale del primo  
sito in 06024 Gubbio (PG), alla Via Cavour, n. 18 – Palazzo Tondi,  
come da procura speciale allegata, da intendersi apposta in  
calce ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 83  
c.p.c. e del D.M. n. 44/2011

**- ricorrente -**

**CONTRO**

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "LUIGI VANVITELLI"**  
**(nel proseguo, Università Vanvitelli)** – in persona del Rettore e  
legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Viale Abramo  
Lincoln n. 5 - 81100 Caserta - P. IVA: 02044190615 -  
protocollo@pec.unicampania.it, organicamente patrocinata e  
difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso

la cui sede in Napoli Via Armando Diaz 11 80100 è ex lege domiciliati – p.e.c. ads.na@mailcert.avvocaturastato.it

**- Amministrazione resistente -**

**PER L'ANNULLAMENTO**

del provvedimento di prot. nr. 58 **[all. 1]** trasmesso al ricorrente a mezzo pec in data 15 settembre 2023, nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso o collegato, mediante cui l'Ateneo resistente, ricevuta la richiesta di accesso documentale **[all. 2]** del ricorrente per ottenere la copia in formato elettronico del parere (nr. e data di prot. sconosciuti) emesso dal Garante d'Ateneo (nel proseguo, Garante) a seguito di istanza del ricorrente, operava un diniego espresso sulla considerazione, tra gli altri, che **«... il parere richiesto non è ostensibile, trattandosi di atto amministrativo per il quale lo scrivente “è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio, ed è tenuto alla riservatezza e all’anonimato circa l’identità dei soggetti coinvolti nelle questioni esaminate” ... va negato l’accesso quando il parere venga “espresso al fine di definire una strategia insorta in un determinato contenzioso , ovvero una volta iniziate situazioni potenzialmente idonee a sfociare in un giudizio”...»**; il tutto in violazione e falsa applicazione, tra gli altri, del Regolamento d'Ateneo per la disciplina del Garante d'Ateneo [D.R. n. 661 del 9/10/2017, **all. 1 bis**], di quello sulla Trasparenza ed in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti [D.R. n. 622 del 26/07/2018, **all. 1 ter**], nonché dello Statuto d'Ateneo [D.R. 645 del 17/10/2016, **all. 1 quarter**].

## PREVIO ACCERTAMENTO DEL DIRITTO D'ACCESSO DELL'ISTANTE

### FATTO

1. Il ricorrente, prima dell'intervenuta decadenza **[all. 3]** oggetto di impugnazione **[all. 3 bis]** dinnanzi al T.A.R. Campania NRG 3289/2023 {*ove, detto per inciso, l'esito del presente gravame, così come quello dinnanzi al T.A.R. Umbria **[all. 3 ter]** e alla Corte Scozzese **[all. 3 quarter]**, si inserisce sul piano logico-fattuale e diacronico-procedimentale*}, risultava essere studente dottorando presso l'Università Vanvitelli con borsa di studio finanziata da INPS per lo svolgimento di un progetto di ricerca a tematica predefinita, la cui titolatura risultava essere quella di seguito indicata: *“L'impatto sul sistema pensionistico e lavorativo italiano dei pazienti affetti da insufficienza renale, cronica in RRT. Misure di supporto al lavoro alternative”*.

2. Detto progetto di ricerca - messo a concorso con bando ad evidenza pubblica nell'a.a. 2020/2021 - risultava essere stato approvato congiuntamente dall'Ateneo Campano e dal cit. ente finanziatore sulla base di una convenzione stipulata tra le parti **[all. 4]**; posto il carattere interdisciplinare, il focus principale del progetto era quello del **«diritto previdenziale e del lavoro»** in ambito sanitario, con aspetti solo minoritari di ambito medico-nefrologico **[all. ti 4 bis e ter]**.

3. Successivamente all'immatricolazione avvenuta il 16/12/2020, si susseguivano degli episodi **«cattiva amministrazione»**, ascrivibili tanto all'Ateneo quanto ai due tutors, [REDACTED] (**Università Vanvitelli**) e [REDACTED] (**Università di Perugia**),

come meglio descritti in premessa del ricorso sulla poi intervenuta decadenza **[all. 3 bis]**.

4. Le criticità divenivano non più sostenibili allorquando il ricorrente si recava in Scozia per svolgere il periodo di ricerca previsto dal bando INPS {«... **I dottorati di cui al punto 2.1, lettera d) prevedono un periodo di studio e ricerca presso l'Inps e un periodo di studio e ricerca all'estero per qualificare l'esperienza formativa e di ricerca ...**»}; bando INPS rivolto all'utenza, all. 4 bis}.

5. Difatti, proprio in procinto di partire per l'estero, il ricorrente sentiva cogente reiterare la richiesta di cambio di tutors, muovendola stavolta dapprima al delegato del Rettore prof.ssa **██████████ [all. 5]**, poi al Garante **[all. 5 bis]**, ed infine al RPCT d'Ateneo **[all. 5 ter]** a cui veniva a sua volta contestata, tra gli altri, anche l'illegittimità dell'operato della coordinatrice prof.ssa **██████████**, dell'Ufficio Formazione per la Ricerca, e del Garante stesso; sfortunatamente, dapprima si registreranno gli ennesimi rigetti [v. e-mail di risposta della prof.ssa **██████████**, **all. 5 quarter**; note del Garante di Ateneo, **all.ti 6 e bis**; nota di riscontro del RPCT, **all. 7**], e poi una serie di eventi anomali, di carattere transfrontaliero, che finiranno per impattare la posizione giuridica del ricorrente tanto in Italia quanto in Scozia, i quali possono essere cronologicamente riassumibili come da elenco puntato che, per economia di sintesi, si allega a parte **[all. 8]** assieme alle evidenze probatorie in possesso del ricorrente ed ivi sub-allegate **[sub-all.ti da 1 a 21]**.

6. Una volta appreso che l'Università Vanvitelli [v. e-mail del 3.08.2022 e del 3.11.2022 della prof.ssa ██████████ (Università Vanvitelli), **sub-all. ti 3 e e 12 inclusi nell'all. 8**], nel mentre del soggiorno studi in Scozia, aveva attivato dall'Italia un procedimento per farlo decadere dal corso di dottorato di ricerca sulla base di cc. 'relazioni/giudizi di valutazione' espressi in termini smaccatamente spregiativi, includenti dati/informazioni errati (cfr. **T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, sent. n. 963/02**) nonché acquisiti in modo alquanto anomalo già anche dall'Università di Perugia e dall'Università di Dundee {«... **A Settembre e Ottobre vengono acquisite le relazioni sia del Tutor che dei co-Tutor, ██████████ ...**», v. sub-all. 17 incluso nell'all. 8}, il ricorrente, essendone completamente all'oscuro, ne chiedeva tempestivamente l'accesso per tramite dello scrivente patrocinio [v. sub-all. 16 incluso nell'all. 8].

7. Tuttavia, si registrava da un lato l'ostruzionismo della resistente che mancava, tra gli altri, di ostendere la 'relazione di valutazione' del co-tutor ██████████ (**Università di Perugia**) {*acquisita ed espressamente menzionata per relationem nella determina dell'Università Vanvitelli del 19/10/2022 [v. sub-all. 17 incluso nell'all. 8]*}, nonché di consentire al ricorrente di produrre in corso di **«contraddittorio preventivo»** delle memorie/evidenze scritte a confutazione dei presupposti logico-fattuali e discronico-procedimentali sui quali si fondavano le sfavorevoli determinazioni amministrative assunte dalla resistente; dall'altro lato, la resistente, andava producendo **«atti amministrativi»**, sia

a valenza interna che esterna, dal contenuto censurabile sotto molteplici profili.

8. Oltre alla cit. determina del collegio docenti del 19/10/2022 avente ad oggetto *“relazione del prof. ██████████ per la decadenza del ricorrente dal corso di dottorato di ricerca”* [v. **sub-all. 17 incluso nell’all. 8**], il cui contenuto è stato fatto poi oggetto di specifica contestazione in sede giudiziaria [all. 9], in data 2/05/2023 il ricorrente entrava in possesso di un atto emesso dalla resistente sul suo conto e trasmesso all'esterno [all. 10]; si trattava di una cd. ‘memoria’ inoltrata susseguentemente a dei ‘malfunzionamenti’ accorsi presso la Commissione accesso ai doc. amm. {ove, detto per inciso, i ricorsi gerarchici del ricorrente contro la resistente erano stati tutti ritenuti inammissibili a causa del contenuto infedele/falso degli atti da questa prodotti e trasmessi, v. all. 11}, contenente, tra gli altri, la copia della **«denuncia-querela»** {ex art. 358 c.p.} sporta dal Rettore ██████████ contro il ricorrente (prot. n. 16492 del 01/02/2023); siffatto anomalo ‘espediente amministrativo’, oltre a rappresentare un inusitato approccio interventista da parte di un **«soggetto preposto alla cura degli interessi pubblici e alla cui autorità e custodia è affidato ogni studente dell’Ateneo»**, finiva per riverberare, ulteriormente e all'esterno, del contenuto non veritiero sul ricorrente, la cui portata testuale, per le espressioni ivi adoperate, travalicava il **«limite della continenza»**. Più nel dettaglio, il contenuto censurabile di tale denuncia-querela si esplicitava attraverso asserzioni ferme e spregiative, quali, ad esempio, quelle di seguito appresso:

- «... sin dalle prime attività il ██████ presentava non solo lacune sull'utilizzo di software di calcolo 4/15 (excel) e sul tema dell'insufficienza renale cronica ... »;

- «... appariva poco motivato ed incostante ... i tempi di lavoro risultavano di gran lunga eccedenti ... nonostante i docenti ritenessero che non fosse pronto per un'attività all'estero ... ricevendo per giunta giudizi pessimi dalla co-tutorship scozzese prof.ssa ██████ e la successiva espulsione dall'Università estera ...»;

- «... in spregio alla disponibilità e alla tolleranza dimostrata ...»;

- «... il ██████ ha da mesi sorprendentemente assunto un ingiusto costante atteggiamento oppositivo e persecutorio ...»;

- «... con la richiesta, con toni da pretesa, di un aumento del numero delle sue pubblicazioni o altre infondate richieste ...»;

- «... le contumelie rivolte e la sostanziale infondatezza delle pretese ...».

9. La scaturigine di siffatto contenuto non corrispondente al vero/spregiativo sul ricorrente risulterebbe essere, tra gli altri, un'anomala e poco accurata attività istruttoria condotta dal Garante d'Ateneo avv. ██████; costui, difatti, ricevuta ad agosto 2022 l'istanza del ricorrente **[all. 12]** che, a fronte di una lunga e documentata serie di criticità accorse, vi si appellava quale «... **difensore dei principi di imparzialità, trasparenza, e correttezza** {v. art. 35, co. 1, dello Statuto d'Ateneo di cui all. 1 quarter ... **organo amministrativo previsto dallo Statuto d'Ateneo, deputato alla tutela di chiunque si ritenga lesa nei propri diritti e interessi da abusi, carenza, disfunzioni, ecc. ...}**» v.

Regolamento di disciplina del Garante d'Ateneo di cui all. 1 bis}, andava a condurre un'attività di cd. 'istruttoria' che per quanto emerso successivamente si sarebbe meramente esplicitata sulla raccolta di cc. **«narrati orali»** {fallacemente definiti "deposizioni"} acquisiti via piattaforma online dall'Italia senza possibilità di alcun **«riscontro probatorio esterno»** tanto in loco quanto presso i soggetti istituzionali giuridicamente preposti, nel caso di specie, a confutare eventuali dichiarazioni non vere rese dai soggetti ascoltati {sul punto, per raffronto, si veda quanto dichiarato dal Garante nell'estratto pubblicato su un precedente parere relativo ad una ipotesi di approccio non corretto verso lo studente; **«... a sostegno della ricerca della verità vi sono solo le deposizioni delle altre persone audite ...»**, v. **all. 12 bis**}; siffatto 'modus operandi' risulterebbe essere in totale contrasto, tra gli altri, oltre che il co. 1, dell'art. 35 dello Statuto d'Ateneo {il Garante di Ateneo è il difensore dei principi di imparzialità, trasparenza, e correttezza delle attività che si realizzano all'interno dell'Università}, anche e soprattutto con il consolidato orientamento giurisprudenziale tale per cui **«... occorre verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rese, valutandone l'intrinseca consistenza e le caratteristiche, avendo riguardo, tra l'altro, alla loro spontaneità ed autonomia, alla loro coerenza e costanza; deve, infine, verificarsi l'esistenza di riscontri esterni, onde trarne la necessaria conferma di attendibilità ...»** (ex plurimis, **Cass. sez. VI, n. 13809/2015**).

10. All'esito di siffatta censurabile istruttoria, il Garante andava trasmettendo, asimmetricamente, da un lato un cd. 'parere

amministrativo' al Rettore e dall'altro una scarsa comunicazione al ricorrente; tanto l'asimmetria di trasmissione quanto le anomalie istruttorie e procedurali surrichiamate parrebbero essere state la scaturigine del riverbero di attestazioni non vere e spregiative sul ricorrente, che finivano per essere sfavorevolmente incidenti la sua posizione giuridica, peraltro nel mentre di un soggiorno all'estero, essendone il contenuto via via trasmutato in atti emessi dalla resistente, sia interni {su tutti, la nota del Responsabile della Ripartizione Legale dell'Ateneo del 3.11.2022}, e sia esterni {su tutti, la cit. denuncia-querela del Rettore trasmessa alla Commissione accesso doc. amm.}.

11. Il tutto sarebbe accorso ancorché il ricorrente **i)** avesse espressamente e prontamente richiesto delucidazioni al Garante in merito nonché avesse prodotto delle prove documentali a confutazione **[all. 13], ii)** vantasse un interesse diretto e concreto a che il Garante operasse una o più rettifiche rispetto a quanto già notiziato al Rettore, **iii)** avesse segnalato delle anomalie sull'operato del Garante al RPCT {la quale però ometteva di esprimersi sul punto}, ed **iv)** avesse fatto legittimo affidamento su quanto, tra gli altri, notiziato dal Garante stesso sulla propria pagina istituzionale {«... **il Garante compie le opportune indagini al termine delle quali emette il proprio parere scritto. Tale parere viene poi ufficialmente comunicato al Rettore, ai ricorrenti ed alle persone interessate ...**», v. all. 14}.

12. Illogicamente, il Garante, allorquando richiesto, non forniva al ricorrente né spiegazioni né riferimenti documentali {«... **non**

**c'è altro da aggiungere ...»}** per giustificare il perché, al termine della cd. attività istruttoria svolta, avesse escluso qualsivoglia lesione del **«diritto allo studio»**; al contrario, come anzidetto, gli comunicava, per tramite di note **[all.ti 6 e bis]** dal contenuto scarno e poco chiaro {se non sferzante} come il comportamento dei tutors, prof. ██████████ (Università Vanvitelli) e prof. ██████████ (Università di Perugia), fosse stato ritenuto improntato alla correttezza tanto da essere descritto con asserzioni che, ancorché linguisticamente espresse col tono di **«assoluta certezza»**, risultavano, come poi si è evinto dalla documentazione di confutazione versata dal ricorrente **[all. 15]** in sede di impugnazione dinnanzi a questo ill.mo T.A.R., essere destituite di qualsivoglia presupposto giuridico-fattuale e diacronico-procedurale {**«... solitamente le istruttorie di quest'Ufficio vengono svolte con garanzia di anonimato ... le intervenute modifiche all'espletamento alle attività di ricerca sono state effettuate mai a svantaggio della S.V. e, in ogni caso, in linea con le attività necessarie per il perseguimento della ricerca stessa ... dalla documentazione acquisita e dall'istruttoria effettuata è emerso come il prof. F. ██████████ (congiuntamente al prof. ██████████) avrebbe sempre cercato di guidare la S.V. nelle attività formative e di ricerca, supportandola ed istradandola nell'attività, pianificando ed istradando anche alla luce delle citate sopravvenute esigenze accorse (pandemia da Covid-19, richiesta di restare a Perugia, possibilità di acquisire dei dati in possesso del SIN direttamente dal prof. ██████████.»}**).

13. In sostanza, stante il 'modus operandi' del Garante, trasparivano elementi utili a ritenere violato, tra gli altri, il principio di **«correttezza»** e **«buon andamento»** (ex art. 97 Cost.) attesa l'istruttoria carente sotto il profilo sia procedurale {*narrati orali non riscontrati; mancata acquisizione di elementi probatori esterni*} che sostanziale {*versioni contrastanti e scarsa attendibilità di quanto narrato, già anche sulla scorta dell'anomalo soccorso al cd. 'segreto istruttorio' del Garante e, conseguentemente alla mancanza di «trasparenza» nell'azione amministrativa profusa*} nonché l'assenza di **«dialettica democratica/equo contraddittorio»** con il ricorrente la cui istanza aveva sì azionato la procedura dinnanzi al Garante ma non per questo era da ritenersi **«esaustiva»** ed **«autosufficiente»**; piuttosto, il ricorso ad espressioni linguistiche connotate dal carattere della certezza anziché dubitative, per la loro portata contenutistica, finivano ulteriormente per inserirsi lesivamente nell'ambito del « procedimento complesso » instauratosi dall'Italia per far decadere il ricorrente dal corso di studi {*la resistente avrebbe omissis di indicare numero e data di protocollazione del parere del Garante e che nessun riscontro probatorio esterno era stato mai acquisito, per esempio dall'Università di Perugia o da INPS, nonché di considerare elementi rilevanti, per esempio che la convenzione con INPS per l'espletamento del progetto di ricerca del ricorrente non era mai stata rescissa o novellata; inoltre, l'istanza del ricorrente al Garante dell'agosto 2022 non poteva dare alcuna patente a che l'eventuale accettazione e/o rigetto desse il là poi ad un*

procedimento complesso quale quello avviato dall'Ateneo in data 3.11.2022 per farlo decadere dal corso di dottorato di ricerca in Italia}.

14. A sostegno di ciò, come peraltro documentato nella di lui istanza al Garante **[all. 5 bis]**, il ricorrente, proprio nel mentre del soggiorno di ricerca in Scozia, risultava essere oggetto, direttamente ed indirettamente, di comunicazioni dal tenore del tutto censurabile provenienti dai domini di posta elettronica istituzionale sia della coordinatrice del corso di dottorato prof.ssa ██████████ {alla quale, detto per inciso, il ricorrente aveva imputato l'aver nominato quale suo tutor il prof. ██████████ non sulla base del perseguimento della **«cura dell'interesse pubblico»**, v. stralcio dell'istanza al RPCT di cui all'**all. 16**}, sia dei tutors proff.ri ██████████ (**Università Vanvitelli**) e ██████████ (**Università di Perugia**) **[all. 17]**, nonché del Responsabile della Ripartizione Legale dell'Ateneo [nota del 3.11.2022, **all. 18**].

15. In sostanza, nel mentre che il ricorrente si trovava all'estero, sarebbe occorso un flusso anomalo di comunicazioni da e verso la sede universitaria estera attraverso cui la resistente avrebbe surrettiziamente acquisito, mediante il ricorso a mezzi dall'inidonea valenza giuridica per le intese finalità attestativo/certificative ricercate {su tutti le e-mail scambiate tra la resistente e la ██████████/ufficio legale dell'Università di Dundee nonché i cc. 'narrati orali' raccolti sì dal Garante ma sprovvisti di qualsivoglia riscontro probatorio esterno per valutarne l'attendibilità né tantomeno da legalizzazione/apostillazione}, informazioni/dati del tutto inesatti

in proposito del ricorrente che, però, risultano essere stati inseriti nell'ambito di un procedimento complesso.

Da tutto quanto sopra esposto e documentato, discende la necessità della proposizione dell'odierno ricorso.

### **DIRITTO**

**1) VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 22 E SS. DELLA L. 241/1990 COME SS.MM.II. – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – MOTIVAZIONE PERPLESSA E CARENTE – VIOLAZIONE DELL'ART. 23 TER DEL D.LGS. 7 N. 82/2005 {CD. "CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE} – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 33, 54, e 97 COST. – VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY – VIOLAZIONE ART. 6 E ART. 2 DEL PROTOCOLLO NR. 1 DELLA CONVENZIONE EDU – VIOLAZIONE DELL'ART. 47 DELLA CARTA DI NIZZA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN FATTO DI CONFLITTO DI INTERESSI – IPOTESI DI FALSITA' IDEOLOGICA EX ART. 479 C.P. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI D'ATENEIO SULLA DISCIPLINA DEL GARANTE E SULLA TRASPARENZA ED ACCESSO DOCUMENTALE – ECCESSO DI POTERE, SVIAMENTO, E TRAVISAMENTO DEI FATTI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DEGLI ATTI – CARENZA DI POTERE IN ASTRATTO DELL'ORGANO – VIOLAZIONE (PROCEDURALE) EX ART. 3 DELLA CONVENZIONE EDU – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 218/1995 E DELLA CONVENZIONE AJA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEPARAZIONE TRA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA/ISTRUTTORIA DELLA P.A. E STRATEGIA LEGALE**

**DIFENSIVA DELL'ATENEO – IPOTESI DI INQUINAMENTO DELLA CD. ATTIVITA' ISTRUTTORIA DEL GARANTE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO TRA L'ATENEO E L'UNIVERSITA' DI DUNDEE – IPOTESI DI INQUINAMENTO DELLA CD. ISTRUTTORIA DEL GARANTE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO CON IL RESPONSABILE DELLA RIPARTIZIONE LEGALE DELL'ATENEO**

16. Il ricorso è affidato a motivazioni di diritto che impinguano la legittimità del diniego espresso dall'amministrazione resistente per ragioni sia sostanziali che procedurali. Prima della loro esposizione, deve preliminarmente rilevarsi la manifesta erroneità di quanto sostenuto dalla resistente nella nota impugnata giacché non risulta vero che il ricorrente, nella di lui istanza, abbia motivato l'accesso «... **al fine di contemperare al meglio gli interessi delle parti ...**» o per operare un «**controllo generalizzato sull'amministrazione**»; piuttosto, veniva articolatamente esposto, tra gli altri, come «... **si richiede la trasmissione in formato elettronico della copia del parere in oggetto all'uopo eventualmente provvista di omissis al fine di contemperare al meglio gli interessi delle parti ... giustifica la predetta richiesta, tra gli altri, la tutela giudiziaria adita dal ricorrente, come peraltro altresì notiziato alla Commissione nazionale accesso agli atti, nonché la richiesta di protezione che è da intendersi trasmessa al Prefetto ...**».

Diversamente da quanto fatto intendere dalla resistente, non risulta possibile non considerare l'istanza di accesso del ricorrente, e conseguentemente le ragioni poste a suo

fondamento, nella sua compiuta interezza formale e sostanziale; si tratta, a ben guardare, di una precisazione non di poco conto posto che *“l'interesse all'accesso ai documenti va valutato in astratto, senza che possa essere operata, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l'accesso e quindi la legittimazione all'accesso non può essere valutata alla stregua di una legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante”* (cfr. **Cons. St., sez. III, n. 1342/2022** che richiama **Cons. St., Ad. Plen., n. 4/2021**). E ancora: *“l'art. 24, co. 7, della l. 241/90, sancisce come l'accesso documentale debba essere comunque garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per finalità defensionali”* (cfr. **Cons. St., sez. VI, n. 6444/2018**).

17. Parimenti, deve rilevarsi erroneo anche il richiamo della resistente alla norma regolamentare interna per escludere l'accesso {l'art. 22, co. 2, let. c), del regolamento d'Ateneo sulla Trasparenza} giacché questa, letta nella sua interezza, prevede che *“il diritto di accesso è altresì escluso nei casi in cui l'istanza agli atti abbia come oggetto ... c) note interne d'ufficio e documenti relativi a rapporti di consulenza, patrocinio legale nonché pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto, salvo che gli stessi costituiscano presupposto logico-giuridico di altri provvedimenti amministrativi non esclusivi all'accesso”*.

Orbene, anche in questo caso si tratta di una precisazione non di poco conto posto che, al netto della considerazione che il

parere del Garante sia un «atto amministrativo» emesso su istanza del ricorrente per cambiare tutor, e poi fatto confluire dalla resistente all'interno di un 'procedimento complesso' per far decadere il ricorrente nell'opposta convinzione che il tutor fosse, invece, pienamente adeguato al ruolo {sul punto, per esempio, si veda l'e-mail del 3.11.2022 trasmessa dalla coordinatrice prof.ssa [REDACTED] al ricorrente, ed in cc anche al tutor, alla responsabile del procedimento di decadenza dr.ssa [REDACTED] e alla di lei dirigente [REDACTED], il cui oggetto era "decadenza dal corso di dottorato ai sensi dell'art. 27 del Regolamento" e ove si affermava, tra gli altri, « **In relazione alla richiesta reiterata** di modifica del percorso dottorale e **di cambio del Tutor, alla luce del comportamento durante gli ultimi 5 mesi**, nonché della discontinuità ingiustificata e dello scarso impegno nelle attività di ricerca che hanno valore altamente formativo, lei è convocato al cospetto del collegio docenti in data 14-12-2022 (ore 12:00) per un'audizione su tali punti ...», v. **sub-all. 12 dell'all. 8**}, non può essere sottaciuto come "qualsiasi disposizione regolamentare che si ponga in contrasto con la normativa in tema di accesso agli atti e di diritto di difesa risulterebbe illegittima e pertanto imporrebbe la conseguente disapplicazione ad opera del giudice amministrativo" (cfr. ex plurimis, **Cons. St., sez. V., n. 35/2003**). Nel caso di specie, inoltre, non si può non rammentare come "l'organo utilizzatore finale del parere del Garante e l'organo deputato a decretare la decadenza del ricorrente erano i medesimi: il Rettore prof. [REDACTED] [REDACTED]".

Non di meno, il diniego operato dalla resistente appare del tutto illogico anche nella considerazione che risulta del tutto illegittimo sia “il diniego all'accesso a pareri interni, richiesti nell'ambito dell'attività istruttoria prodromica all'azione del provvedimento amministrativo e che perciò costituiscono uno degli elementi che condizionano la scelta della P.A.” (cfr. **Cons. St., n. 7237/2010**) e sia “il diniego agli atti trasmessi all'autorità giudiziaria atteso che il segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p. non costituisce un motivo legittimo di diniego al rilascio di documenti fintanto che gli stessi siano nella disponibilità dell'amministrazione e il giudice che conduce l'indagine penale non li abbia acquisiti con uno specifico provvedimento di sequestro” (cfr. parere del 22.09.2009 e decisione del 14.12.2010 della Commissione nazionale acc. doc. amm.).

18. Sotto il profilo sostanziale, attesa la ricostruzione dei fatti, la documentazione versata in giudizio nonché, come anzidetto, la pendenza di connessi giudizi dinanzi a questo ill.mo T.A.R., risulta del tutto evidente **«l'interesse diretto, concreto, attuale, e collegato al documento richiesto»** del ricorrente all'esibizione, eventualmente corredata degli opportuni omissis, del cd. parere emesso dal Garante e poi finito nelle mani del Rettore prof. ██████████; difatti, oltre all'erronea qualificazione, da parte della resistente [v. all. 1], di siffatto atto nel genus dei **«pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto e per questo sottratti all'accesso documentale del privato ex art. 22, co. 2, let. c) del Regolamento d'Ateneo sulla Trasparenza»** {a norma del pertinente Regolamento di disciplina del Garante nonché

dello Statuto d'Ateneo, infatti, quello azionabile, su istanza dello studente, presso il Garante costituisce un cd. 'rimedio amministrativo interno' tale per cui sono i singoli membri della comunità accademica, e non il legale rappresentante dell'Ateneo, che ne possono usufruire individualmente per le proprie lamentate lesioni dei diritti; diversamente, si registrerebbe una violazione e falsa applicazione dell'art. 21-octies della l. 241/90 attesa la carenza di potere in astratto del Garante a produrre sulla scorta di istanze di studenti dei cc. pareri legali funzionali alla difesa giudiziaria dell'Ateneo; parimenti, si registrerebbe anche una violazione (procedurale) dell'art. 3 della Convenzione EDU giacché lo studente, all'atto dell'istanza al Garante e della successiva attività amministrativa espletata, non sarebbe stato informato al tempo che si potesse andare a costruire un 'parere legale ██████' connesso alle strategie giudiziarie difensive dell'amministrazione e, conseguentemente, ne risulterebbe compromesso in parte il diritto di difesa}, soccorrono gli arresti giurisprudenziali tali per cui "la legittimazione all'accesso documentale deve essere riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedurali oggetto dell'istanza siano idonei a spiegare, effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto" (ex multis, **Cons. St., sez. IV, n. 5173/2010**).

E ancora: "in disparte ogni norma regolamentare di esclusione,

a norma del co. 7, art. 24, della l. 241/90 deve comunque essere garantito l'accesso documentale ogni qualvolta la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici potendosi comunque sempre bilanciare eventuali interessi contrapposti mediante il ricorso a pertinenti omissis" (cfr. ex plurimis, **T.A.R. Campania, sez. VI, n. 943/2019; Cons. St., sez. V, n. 1067/2010; T.A.R. Lazio, n. 6857/02**).

19. Ma non è tutto. Risulterebbe, per contro, come sia proprio la non corretta qualificazione operata dalla resistente in merito al parere del Garante {un parere utile alla difesa legale dell'Ateneo anziché l'esito amministrativo di un rimedio interno invocato dal ricorrente nell'agosto 2022 quale membro della comunità accademica} nonché il conseguente improprio utilizzo da parte del Rettore, a giustificare ex se l'accesso giacché il contenuto di siffatto documento, in violazione e falsa applicazione dei principi sulla **«parità delle armi»**, sull'**«equo contraddittorio»**, e sul **«diritto di difesa»**, avrebbe già avuto un effetto lesivo sulla posizione giuridica del ricorrente, e ciò ancorché "quello del Garante fosse da considerarsi a tutti gli effetti un 'organo statutario amministrativo', interno ed imparziale, la cui attività amministrativa svolta per tramite delle risorse umane, tecniche, e strumentali, doveva verificare in maniera accurata la sussistenza o meno della lamentata lesione del diritto allo studio". In sostanza, "nulla poteva portare alla costruzione e formulazioni di un parere legale concernente la difesa giudiziaria dell'Ateneo contro il ricorrente ovvero volta a scaricare sull'amministrazione l'obbligo dell'incombente

istruttorio”; diversamente, si registrerebbe una violazione di pregnanti principi costituzionali {mancato rispetto delle regole procedurali che si è data l'amministrazione; comportamenti e/o atti non univoci; instaurazione negli interessati del convincimento della legittimità degli atti compiuti; disparità/asimmetria di trattamento; mancato rispetto del principio della certezza del diritto; mancato rispetto del principio di conservazione degli atti amministrativi già formati; violazione e falsa applicazione dell'autonomia universitaria per istituzione e disciplina di un organo amministrativo interno le cui procedure amministrativo-valutative si pongono in contrasto con la normativa nazionale e sovranazionale in materia di diritto di difesa, accesso agli atti, giusto procedimento, e diritto allo studio}.

20. Sotto altri aspetti, risulta infondato anche l'ulteriore motivo di diniego opposto dalla resistente sull'asserita necessità di **«tutelare la riservatezza dei soggetti terzi»** che, in corso di acquisizione dei 'narrati orali', risulterebbero aver diffuso informazioni incidenti sfavorevolmente la posizione giuridica del ricorrente; difatti, oltre a ribadire l'illogicità compiuta dal Garante nell'aver scartato il rimedio degli *omissis* (ex multis, **T.A.R. Lazio, Roma, n. 6857/02**), deve registrarsi come, essendo il parere confluito in un procedimento complesso, “la salvaguardia della privacy è da ritenersi recessiva rispetto alla necessità di cura e difesa di interessi giuridici rilevanti ex art. 24, co. 7, l. 241/90, ciò soprattutto allorquando, al fine di verificare la correttezza dell'operato dell'Amministrazione, occorra

provvedere ad un esame comparativo delle varie posizioni da essa valutate” (cfr. **Cons. St., sez. VI, nn. 3798/2008, 1923/2003, 2366/2002, e 59/1999**). E ancora: “l’eccezione all’accesso ex art. 24, co. 2, l. 241/90, opera solo nel caso di dati personali sensibili e supersensibili (coperti dal c.d. nocciolo duro del diritto alla riservatezza) sul presupposto, non esplicitato ma comunque evidente, che la regola di cui al co. 1, dell’art. 24, della cit. legge, valga, a sua volta, solo per i documenti che contengono dati personali, e non per qualsiasi ipotesi di esclusione dal diritto all’accesso” (cfr. **Cons. St., sez. VI, n. 600/2014**) nonché “sono dati sensibili quelli definiti dall’art. 9 del Regolamento n. 2016/679/UE e, cioè, dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica; invece, sono dati supersensibili quelli di cui all’art. 60 del d.lgs. n. 196/2003 cioè i dati generici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale”.

21. Ma c’è dell’altro. Deve rivelarsi, per altro verso, come anche il Garante, parrebbe aver acquisito, dalla sede estera scozzese (Università di Dundee) della documentazione non apostillata e, conseguentemente, priva di effetti giuridici diretti sull’Italia; il tutto, in aperta violazione e falsa applicazione della l. 218/1995 e della Convenzione Aja. Si tratta, a ben guardare, di un dato non di poco stante la serie di anomalie accorse proprio nel mentre della di lui cd. attività istruttoria {sul punto, per esempio, quanto al sub-all. 21 dell’all. 8, «**Cara ██████, a seguito della**

*nostra chiamata, ti comunico che il coordinatore della scuola di dottorato (stamattina) ha informato io e Adriano che Adriano sarà sottoposto a valutazione collegiale a settembre. Il collegio di dottorato decide se è in grado di continuare il suo dottorato di ricerca ... Ti chiedo quindi gentilmente di preparare una lettera di valutazione sulla permanenza di Adriano, attitudine, attività e propensione a seguire te e il progetto in cui riporti solo le cose che mi hai detto ieri per telefono ... sarebbe importante per il consiglio vedere che tutti e 3, io, il tutor dell'università di Perugia e tu, abbiamo un'opinione simile del suo atteggiamento verso la scienza e verso il progetto e le tue parole di ieri assolutamente confermato questa linea ... spero che la nostra prossima discussione ed e-mail riguarderà il progetto di collaborazione e scienza che immagino sia molto più entusiasmante per entrambi ...»}*.

22. Ma non è tutto. Quello sulla privacy risulta un diniego del tutto illogico anche nella considerazione che il Garante, per tramite di relazioni annuali pubblicate sul proprio sito istituzionale **[all. 1 bis]**, è tenuto a dare poi pubblicità, con gli opportuni omissis, in tutto o in parte al contenuto del parere emesso sul ricorrente, la cui identità, detto per inciso, non giova di alcuno oscuramento nell'ambito dei ricorsi giurisdizionali proposti, tutti consequenziali all'illegittimità dell'azione serbata dalla resistente. Ne discende l'assoluta illegittimità in parte qua giacché, stante l'unicità del caso e la possibilità di inferenza {allorquando concluso l'iter giurisdizionale e pubblicata la/le sentenza/e, non risulterebbe per nulla difficile risalire alle

generalità del soggetto a cui l'estratto del parere del Garante, pubblicato sul sito, si riferisce}, non si rinviene alcun presupposto logico-giuridico né diacronico-procedurale che legittimi l'amministrazione ad escludere ex ante qualsivoglia diritto del ricorrente a tutelare, anzitempo, il proprio onore e la propria reputazione.

23. Sotto il profilo procedurale, poi, deve rivelarsi come, contrariamente a quanto sostenuto dal Garante nell'impugnata **[all. 1]**, quella del ricorrente risultava *“una richiesta molto circostanziata, per cui si esclude che essa abbia finalità meramente “esplorative” e comunque orientate a un “controllo generalizzato” dell'attività amministrativa”*(ex multis **T.A.R. Campania, Napoli, n. 4863/2018**); oltretutto, risulta *“relazionata agli studi compiuti”* (cfr. **T.A.R. Lazio, Roma, n. 6849/2018**).

24. Non può poi essere altresì sottaciuta la ragionevolezza di quanto sostenuto dal ricorrente nella di lui istanza di accesso agli atti **[all. 2]** *“... ancorché in ruolo amministrativo, appaiono condurre istruttorie basate per lo più su narrati orali raccolti successivamente all'istanza scritta, ponendoli del tutto posticciamente in posizione probatoria privilegiata rispetto alle prove documentali scritte sedimentatesi anteriormente all'istanza e rientranti nel genus delle rappresentazioni informatiche e meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. ... sostanziano attività di indagine condotte oralmente ancorché del tutto sprovvisti dei mezzi per condurla ... ancorché con l'Università di Perugia non sussistesse alcun rapporto, questi scrivevano frasi che andavano rappresentando il contrario ...*

l'estratto prodotto al ricorrente a firma dell'avv. ██████████  
non conteneva nulla in termini di disamina giuridico-  
giurisprudenziale né tantomeno del percorso logico-fattuale e  
probatorio profuso ...”}. Difatti, elementi di «**arbitrio**», «**illogicità**»  
e «**sviamento**» appaiono emergere dalla mera lettura di alcuni  
passi tratti dall'estratto **[all. 12 bis]** di un precedente parere  
emesso dal Garante su un caso per certi versi analogo a quello  
del ricorrente {*approccio non corretto di un tutor verso lo*  
*studente dottorando; richiesta di cambio di tutor*}; vi risultano  
utilizzate, infatti, asserzioni del tutto anomale {«... **questo Ufficio**  
**ha provveduto ad effettuare apposita istruttoria tramite audizioni**  
**orali in modalità telematica su piattaforma Microsoft Teams ...**  
... **le denunce rappresentate hanno trovato solo parziale**  
**riscontro nelle deposizioni orali rese dalle persone audite ...** ...  
**tanti episodi segnalati dallo studente sono stati smentiti dal**  
**docente, facendo ritenere che gli stessi facessero realmente**  
**parte della normale dialettica universitaria ...** ... **a sostegno**  
**della ricerca della verità vi sono solo le deposizioni orali delle**  
**persone audite ...** ... **il tutto si è inquadrato nei normali rapporti**  
**professionali del docente con i suoi collaboratori ...»}**.

25. Posta la qualificazione dell'azione del Garante a «**rimedio amministrativo interno**» che viene adito per risolvere 'bonariamente' potenziali episodi di 'cattiva amministrazione' in ambito universitario {ciò è rinvenibile per mera lettura tanto dell'art. 35, co. 1, dello Statuto quanto dal relativo Regolamento di disciplina}, l'utilizzo da parte sua di termini linguistici mutuati sic et simpliciter dal linguaggio giuridico penale per dispiegarne

la portata e gli effetti dell'attività profusa {su tutti, "denuncia", "deposizione", "prova", "indizio", "investigazione", ecc.} appare, per certi versi inconcludente rispetto al ristretto ambito di operatività istruttorio-amministrativa di cui gode {esplicitata per lo più via etere e a ragguardevole distanza dai luoghi sede degli eventi}, nonché astrattamente foriero di mendacità giacché ad essere particolarmente dirimente, nel caso di specie, risulta essere il tenore ambiguo e fuorviante delle espressioni linguistiche adoperate, capaci nel loro insieme di trarre astrattamente in inganno o comunque di ingenerare della potenziale fallacità, sotto il profilo logico-fattuale e diacronico-procedimentale, nel processo di ricostruzione e disamina del reale svolgimento dei fatti da parte dell'utilizzatore finale del parere – il Rettore ██████████ ██████████, nonché a cascata sull'intera macchina organizzativo-amministrativa. Sul punto, del resto, vengono in soccorso gli arresti giurisprudenziali secondo cui l'ambiguità testuale in atti amministrativi resi dal pubblico ufficiale, ove foriera in tutto o in parte di lesività sul bene giuridico tutelato stante *"il disaccordo del contenuto narrativo dell'atto con la realtà esteriore ovvero il reale accadimento dei fatti"*, può determinare essa stessa, astrattamente, gli estremi per la censurabilità ex art. 479 c.p. (cfr. **Cassazione, SS.UU., n. 22474/2016**).

**2) VIOLAZIONE DI LEGGE – IPOTESI DI VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO PER OMESSO CONTROLLO DEL RPCT D'ATENEО SULL'OPERATO DELL'UFFICIO DEL GARANTE E DEL GARANTE – IPOTESI DI CONTAMINAZIONE TRA L'ATTIVITA'**

**AMMINISTRATIVA DEL RPCT E LA STRATEGIA LEGALE DIFENSIVA  
DELL'ATENEO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'EQUIDISTANZA –  
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL d.P.R. N.  
62/2013 – ILLEGITTIMITA' DERIVATA PER INCOSTITUZIONALITA'  
DELLA L. 240/10 NELLA PARTE OVE TRASFERISCE IL POTERE  
DISCIPLINARE SUL PERSONALE DOCENTE UNIVERSITARIO AI  
SINGOLI ATENEI ED ATTRIBUISCE LA DISCREZIONALITA' DI AVVIARE  
L'AZIONE DISCIPLINARE INTERNA AL RETTORE QUALE MASSIMO  
ORGANO POLITICO-DECISIONALE – VIOLAZIONE ART. 10 DELLA  
CONVENZIONE EDU PER MANCATA TUTELA DELL'AUTORE DI  
SEGNALAZIONI DI INTERESSE GENERALE – VIOLAZIONE DERIVATA  
DELL'ART. 3 (PROCEDURALE) DELLA CONVENZIONE EDU PER  
INCOSTITUZIONALITA' DELLA L. 240/10 NELLA PARTE OVE  
TRASFERISCE IL POTERE DISCIPLINARE SUL PERSONALE DOCENTE  
UNIVERSITARIO AI SINGOLI ATENEI ED ATTRIBUISCE LA  
DISCREZIONALITA' DI AVVIARE L'AZIONE DISCIPLINARE INTERNA  
AL RETTORE QUALE MASSIMO ORGANIO POLITICO-DECISIONALE**

26. Sempre sotto il profilo sostanziale, non può nemmeno essere sottaciuta la rilevanza altresì del nesso logico-strumentale incluso dal ricorrente tra le motivazioni a fondamento dell'accesso documentale e che soggiacciono, tra gli altri, ad ipotesi astrattamente di conflitto di interessi e comportamento antiggiuridico ascrivibili, tra gli altri, al Rettore prof. ██████████, quale organo utilizzatore finale del parere del Garante, e al Garante stesso, quale organo produttore {«... in considerazione del quadro giuridico-giurisprudenziale pertinente già anche in fatto di (potenziale) conflitto di interessi nonché di accesso

documentale quale precipitato dei principi di "trasparenza", "legalità", e "dialettica democratica", stante le ipotesi di comportamento antigiuridico astrattamente ascrivibili, tra gli altri, oltre al Rettore prof. ██████████, anche all'avv. ██████████ e alla dr.ssa ██████████.»}.

Difatti, a mente dell'art. 7, d.P.R. n. 62/2013 {«... il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero ... di soggetti o organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia ...»}, l'intervenuta denuncia querela ex art. 340 c.p. (protocollata con la data del 21.03.2023), personalmente sottoscritta dal Rettore contro il ricorrente {anziché dal dirigente generale ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 165/2001, cfr. **Cass., sez. Lav., n. 5885/2012**}, faceva venir meno le garanzie dell'«**equidistanza**» per la di lui decisione sulla decadenza del ricorrente dal corso di dottorato (cfr. **Cons. St, sez. VI, n. 2069/2022**), la quale decadenza, poi, risultava comunque essere stata assunta dal Rettore in persona, in qualità di organo decisionale finale, in data 26/04/2023 e, conseguentemente, impugnata, come anzidetto, dallo scrivente patrocinio legale.

Eppure, a ben guardare, il Rettore avrebbe dovuto astenersi dal decretare lui stesso la decadenza del ricorrente stante la denuncia-querela anzitempo sporta personalmente contro di lui; prima ancora, però, e precisamente nel novembre 2022, avrebbe dovuto anche astenersi dall'acquisire il parere del Garante. Difatti, anche in questo caso, sussisteva una concreta ipotesi di conflitto di interesse la cui scaturigine era

rappresentata dalla segnalazione operata dal ricorrente **[all. 19]** sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 36, co. 4, e dell'art. 55, co. 5, let. c.), del d.gls. 81/2008 e succ. mod {erogazione dei corsi obbligatori sulla sicurezza agli studenti alloggiati non in una lingua a loro comprensibile quale, per esempio, quella inglese}. Si trattava, a ben guardare, di una segnalazione di carattere generale, la quale non poteva poi non indurre l'Ateneo ad assumere tutte quelle prerogative idonee a tutelare la posizione giuridica dello scrivente o comunque a non lederla in parte qua, anche solo potenzialmente. In tal senso, la distrazione d'ufficio dell'acquisizione del parere amministrativo del Garante da parte del Rettore appariva del tutto dovuta; eppure, non è stata effettuata dalla resistente, che così operando omissivamente, avrebbe ingenerato, tra gli altri, un'ulteriore ipotesi di conflitto di interessi oltre che di violazione di diritti convenzionalmente protetti giacché *“qualora il responsabile dell'adozione di una misura ritenuta illegittima dall'autore di una segnalazione era a conoscenza, al momento dell'adozione della misura, della sua identità, appare plausibile l'intento ritorsivo”* (cfr. **CGA Sicilia, n. 590/2021**).

Parimenti, va rilevato che anche il Garante era stato oggetto, ad un certo punto, di segnalazione da parte del ricorrente al RPCT d'Ateneo **[all. 20]** {*“posto che, a norma dell'art. 15, co. 3, del d.P.R. 62/2013, al RPCT è attribuito anche l'obbligo di diffusione dei codici di comportamento, qualora questo riceva una segnalazione in tal senso, ha l'obbligo di esperire una adeguata istruttoria verificando sempre, tra gli altri, che “ogni*

dipendente dell'amministrazione abbia rispettato le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione e che abbia prestato leale collaborazione al medesimo (cfr. art. 8 del d.P.R. n. 62/2013)""; quest'ultimo, però, aveva del tutto omesso di esprimersi sul punto rifacendosi piuttosto, come in una sorta di ginepraio di sovrapposizioni di ruoli e funzioni, alla nota del Responsabile della Ripartizione Legale dell'Ateneo del 3.11.2022 la quale a sua volta, parrebbe essersi rifatta, tuttavia, proprio al parere trasmesso dal Garante al Rettore; pertanto, anche in tal caso, non poteva escludersi affatto un potenziale conflitto di interesse giacché *"la sussistenza del conflitto di interessi ricorre indipendentemente dal concretizzarsi di un vantaggio e, pertanto, ciò significa che l'ipotesi di conflitto ricorra anche solo nel caso sia potenzialmente influenzabile l'azione amministrativa"* nonché, a mente dell'art. 6 bis della l. 241/90, *"il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche solo potenziale"*.

Ne discende, quindi, anche alla luce dei profili suesposti, la sussistenza **«dell'interesse diretto, concreto, ed attuale»** del ricorrente ad acquisire il parere del Garante, poi fatto proprio dal Rettore, giacché l'uso che ne è stato fatto e che potrebbe esserne fatto risulta di per sé **«idoneo a ritenere la tutela della privacy di terze persone del tutto remissiva rispetto alla cura e alla tutela degli interessi giuridici esposti dal ricorrente»**. E ciò

anche nella considerazione che non si hanno, ad oggi, informazioni esaustive sulle modalità di conservazione e trattamento delle informazioni ivi contenute; circostanza questa, che unita al già avvenuto riverbero del contenuto, adombra più di una perplessità sulle garanzie offerte dall'Ateneo per il rispetto, tra gli altri, anche della privacy del ricorrente stesso.

Infine, devono rivelarsi altre due anomalie che rafforzano il nesso strumentale a cui soggiace l'interesse del ricorrente all'accesso; la prima, inerente il procedimento complesso intrapreso dalla resistente per far decadere il ricorrente dal corso di dottorato; la seconda, riguardante, invece, un'ipotesi di incostituzionalità del vigente quadro giuridico in fatto di potere disciplinare avverso la docenza universitaria.

Posto che a mente dell'art. 4, co. 1, let. e) della l. 241/90 come ss.mm.ii., l'organo competente all'adozione del provvedimento finale, qualora non corrisponda all'ufficio del responsabile del procedimento, può sempre discostarsi dall'attività istruttoria condotta da questo motivandone le ragioni nel provvedimento finale, non può non desumersi che, allorquando entrato nelle mani del Rettore nel novembre 2022, il parere del Garante abbia sortito notevole effetto giacché la resistente, nella sua comunicazione di avvio del procedimento di decadenza trasmessa al ricorrente in data 27.02.2023 **[all. 21]**, definiva il *"relativo provvedimento di decadenza a firma del Rettore"* un atto dovuto, andando così ad escludere ex ante qualsivoglia attività istruttoria da esso compiuta; siffatta anomalia generava

dubbi e perplessità riguardo all'effettiva indipendenza e terzietà di giudizio del Rettore [REDACTED].

Sotto altro profilo, deve registrarsi altresì il pregiudizio arrecato sulla posizione giuridica del ricorrente dall'illegittimità derivata dell'impugnato provvedimento [all. 1] per incostituzionalità delle disposizioni della l. 240/10 (cd. riforma Gelmini sull'università) nella parte in cui, trasferendo il potere disciplinare sui professori universitari alle singole università, ha rimesso il potere discrezionale di attivare l'azione disciplinare interna unicamente nelle mani dei rettori, non considerando che il rettore stesso è a sua volta un professore, o meglio è la massima espressione di professore universitario eletto internamente e che sua volta elegge personalmente alcuni professori a membri della propria squadra di governo delegandovi delle funzioni (prorettori, delegati, ecc.). Ne discende, quindi, che, nel caso di specie, manchi qualsiasi possibile deterrenza disciplinare in caso di cattivo utilizzo del parere, giacché, stante il quadro giuridico in materia (l. 240/2010), gravita sul Rettore una cd. immunità/irresponsabilità per illeciti etico/deontologico/comportamentali a lui ascrivibili (v. **Piano Nazionale Anticorruzione 2016 di ANAC e successivo aggiornamento del 2017; Atto di Indirizzo del MIUR del 14.05.2018**); parimenti, appare del tutto peregrino ipotizzare che il rettore possa azionare l'azione disciplinare avverso uno dei professori da questo nominato nella propria squadra di governo. Orbene, un siffatto quadro normativo, finisce ineludibilmente per ingenerare delle palesi violazioni costituzionali e sovranazionali

giacché il normatore statale, nell'attribuire unicamente al rettore, quale massimo organo politico-decisionale dell'università, il potere discrezionale di avviare l'azione disciplinare, avrebbe mancato, tra gli altri, di rispettare il principio di 'separazione dei poteri', 'diritto di difesa', e di 'buon andamento'. Più nello specifico, il dettato normativo si rivela incostituzionale in parte qua giacché a mancare, oltre all'indicazione puntuale delle fasi amministrativo-procedurali attraverso cui il rettore possa procedere ad istaurare il contraddittorio con la parte offesa (es. studente) e quella accusata (professore universitario) nonché ad espletare la preliminare istruttoria da trasmettere poi al Collegio di disciplina per la consulenza (cfr. **T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, n. 268/2014**), è anche la garanzia di adeguata equidistanza nonché la tipizzazione sui possibili scenari (per esempio, rettore stesso e/o suo professore delegato suscettibili di azione disciplinare; membri del collegio di disciplina nominati dal rettore stesso, etc.), e ciò, per certi versi, appare del tutto illogico giacché *"l'azione amministrativa di cura dell'interesse pubblico rappresenta un ampio mandato ordinamentale, che comprende in sé differenti dimensioni e che proprio per questo richiede accurate distinzioni. Nel quadro di questa esigenza, occorre distinguere in generale tutti i possibili casi futuri, e il concreto provvedere, nei singoli casi particolari, in attuazione o sulla base ed entro i limiti di norme antecedentemente poste"* (cfr. **Cons. St., sez. VII, n. 3196/2022**).

Quanto di cui sopra non appare di poco conto nel caso di quanto accorso al ricorrente, nella considerazione, implicita ed esplicita, che gli atti omissivi/commissivi tanto del Rettore prof. ■■■■■ quanto della di lui delegata ai dottorandi prof.ssa ■■■■■ apparivano poter essere astrattamente censurabili, tra gli altri, proprio sotto il profilo disciplinare, con conseguenziale ma sfuggente deterrenza per la loro commissione; eppure, nulla in tal senso è stato mai profuso né parrebbe potersi esperire, con conseguente ulteriore illegittimità del contegno serbato nei confronti del ricorrente.

\*\*\*

Attesa la sopraesposta ricostruzione dei fatti oggetto del presente scrutinio, come emerge inequivocabilmente dalla documentazione versata in atti, palese è l'illegittimità del contegno serbato dall'Ateneo resistente nel negare ingiustificatamente la piena conoscenza del parere del Garante. E ciò in aperta violazione, tra gli altri, della l. 241/1990 e ss.mm.ii. e dei principi ad essa sottesi di 'trasparenza', 'legalità', 'dialettica democratica', nonché di 'leale collaborazione fra pubblica amministrazione e privato'.

Ne deriva l'illegittimità del contegno serbato dall'Ateneo resistente nella fattispecie oggetto di scrutinio.

**P.Q.M.**

si chiede che gli atti gravati siano annullati, con conseguente ordine di esibizione, qualora ritenuto necessario previo accertamento del diritto di accesso dell'istante, in capo alla Amministrazione intimata dei documenti richiesti.

Con ogni consequenziale statuizione di legge anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Il ricorrente dichiara che il valore del procedimento è indeterminabile e sarà versato relativo contributo unificato al momento del deposito.

Si producono i documenti di cui in narrativa come da separato foliaro.

Napoli-Perugia, 16 ottobre 2023

Avv. Mario Bruto Gaggioli Santini

Avv. Ilario Taddei

Avv. Martina Sorco



Firmato digitalmente da:  
**GAGGIOLI SANTINI MARIO BRUTO**  
**AVVOCATO**  
Firmato il 16/10/2023 19:36  
Seriale Certificato:  
98471082676994838217436549547729804076  
**Valido dal 23/05/2023 al 22/05/2026**  
**ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**